



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE I CIVILE

N.6-1/2025 Reg. PU.

N.2/2026 Reg. Sent.

N.2/2026 Reg. Rep.

Comunicazione sentenza di
apertura liquidazione
controllata
(Art. 270 CCI)

Ai sensi dell'art. 270 e 45 comma 2 del CCI (D.LGS. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche ed integrazioni), si comunica che il Tribunale di Reggio Calabria, ha emesso la seguente

SENTENZA

(Omissis)

DICHIARA inammissibile la domanda di esdebitazione ai sensi degli artt. 278-282 CCII;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Grotteria Giovanni** C.F.: GRTGNN73C31F112U) (già rappresentante legale dell'impresa "Grotteria Giovanni", P.I. 01406610806);

NOMINA Giudice delegato il dott. Francesco Antonio Maria Buggè;

NOMINA liquidatore il dott. Fabrizio Condemi;

ORDINA al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

DISPONE che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 276 CCII (che non potrà avvenire prima del decorso di tre anni dal deposito del ricorso) non sarà divenuto definitivo, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

DISPONE - che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, nella specie non indicati, stante lo stato di disoccupazione dell'istante c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

(Omissis)

MANDA alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.



(Omissis)

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 11/12/2025

Il g.d.
Dott. Francesco Antonio Maria Buggè

Il Presidente
Dott. Liborio Fazzi

SI PRENOTI A DEBITO (*art.146 d.p.r. 115/2002 e 59 d.p.r. 131/1986*)

Depositato in Cancelleria telematicamente il 9/01/2026
Per estratto conforme per uso di notifica, f.to digitalmente.
Reggio Calabria 9/01/2026



